



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido per la sede di Roma e altre sezioni dell'Istituto

CIG: 66669648BB

PREMESSA

1. Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. Le disposizioni del presente documento si intendono integrate con il disposto di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nonché con la restante documentazione di gara.

Art. 1

(AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO)

1. Affidamento ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 della fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido per la sede di Roma e altre sezioni dell'Istituto.
2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.
3. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. Il perfezionamento del contratto di fornitura pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono. Ciò costituisce avvio dell'esecuzione del contratto, ex DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
5. La ditta aggiudicataria, con la firma per accettazione del presente capitolato d'oneri, si dichiara consapevole che, poiché i quantitativi indicati nel capitolato tecnico e modello di offerta rappresentano il fabbisogno presunto dell'Ente appaltante per il periodo considerato, l'Amministrazione potrà effettuare nel corso del contratto acquisti inferiori, uguali o superiori, sia per singolo prodotto che per totale complessivo del contratto. La stessa dichiara dunque di essere consapevole che l'Amministrazione appaltante non sarà vincolata ad alcun limite di acquisto, per quantità e/o importi, e rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
6. La ditta, in sede di fornitura, dovrà garantire la rispondenza del prodotto al capitolato tecnico e ai criteri dichiarati.
7. Non verranno liquidate somme per la messa a disposizione dei contenitori.

Art. 2

(DECORRENZA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto di fornitura avrà validità di 18 mesi decorrenti dalla data di emissione del primo buono d'ordine.

Art. 3

(PREZZO E MODALITÀ DI OFFERTA)

1. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, imballo, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

Art. 4

(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

1. La ditta fornitrice, con la notifica dell'affidamento della fornitura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) costituzione della cauzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
 - b) consegna dei prodotti di volta in volta ordinati, secondo quanto disposto nel successivo art. 6.

Art. 5 **(CAUZIONE)**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta fornitrice è tenuta a costituire, nel termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del contratto I.V.A. inclusa, in conformità con quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. La cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata secondo quanto previsto dall'articolo 324, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In caso di risoluzione del contratto, la ditta fornitrice incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.

Art. 6 **(CONSEGNA)**

1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare per posta, fax o e-mail, un buono d'ordine per i beni oggetto della fornitura.
2. L'Amministrazione appaltante potrà richiedere consegne parziali e/ per il totale della fornitura durante il periodo di durata del contratto, mediante l'invio di appositi buoni d'ordine, per posta, fax o e-mail, senza applicazione di alcuna maggiorazione o rimborso spese da parte della ditta fornitrice.
3. La Ditta fornitrice dovrà effettuare a totale sua cura e spese, le operazioni ed attività di consegna. Le suddette operazioni dovranno essere effettuate presso il magazzino della Sede Centrale di Roma, in Via Appia Nuova n. 1411 ó 00178 Roma dalle ore 07:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, attestata dal timbro postale o dalla ricevuta di regolare invio fax o e-mail, e comunque previo accordo con l'Amministrazione appaltante e il responsabile della Struttura di destinazione.
4. Salvo quanto previsto nel comma precedente, con esplicita richiesta all'atto dell'ordinativo di fornitura, l'Amministrazione appaltante stabilisce che la consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata nel modo seguente:
 - a) **per i gas speciali : DENTRO BOX GAS** presso la sede centrale dell'Istituto ó Via Appia Nuova n. 1411 ó 00178 Roma e presso le sezioni di seguito riportate:
 - IZS Firenze: Via di Castelpulci, 43 - 50018 Scandicci;
 - IZS Siena: Viale Toselli, 12 - 53100 Siena;
 - IZS Pisa: Via dell'Abetone del Brennero, 2 - 56100 Pisa;
 - IZS Latina: Strada Congiunte Destre snc ó 04100 Latina,dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, entro e non oltre 7(sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, attestata dal timbro postale o dalla ricevuta di regolare invio fax o e-mail;
 - b) **per l'azoto liquido:** consegna al piano stradale dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, presso la sede centrale dell'Istituto ó Via Appia Nuova 1411-00178 Roma, secondo calendario come meglio specificato nel "Capitolato tecnico e modulo d'offerta economica", ovvero, secondo quanto verrà indicato nei singoli buoni d'ordine.

(Timbro e firma del legale rappresentante)

5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all'immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.

Art. 7

(FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO)

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura.
 2. Il pagamento avverrà, di norma, a 60 (sessanta) gg. fine mese data fattura, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza a favore del titolare o legale rappresentante della ditta o persona da lui delegata, esigibile presso il Cassiere dell'Ente.
 3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
 4. È vietata la cessione del credito e del contratto di fornitura, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione appaltante.
 5. Dall'importo bonificato sarà detratta una commissione per la banca tesoriera.
 6. La ditta fornitrice si impegna ad uniformare il proprio comportamento al disposto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
 7. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, a far data dal 31 marzo 2015 questa Amministrazione accetterà esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it
- Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG

Art. 8

(PENALI)

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'Istituto, anche tramite terzi incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto.
3. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti il disservizio.
4. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei prodotti consegnati con quelli descritti nell'offerta del fornitore darà luogo all'attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei prodotti, ferma rimanendo in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l'integrale risarcimento di ogni danno derivato all'Istituto dall'inadempimento del fornitore.
5. L'applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo le regole di seguito definite:
 - ritardo di consegna dall'ordine € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - difformità quantitativa inferiore o superiore al 10% rispetto a quanto espressamente richiesto nel buono d'ordine, € 100,00 per punto percentuale eccedente o inferiore;
 - ritiro del prodotto oggetto della contestazione, € 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro;
 - scadenza dei prodotti secondo i termini di cui al capitolato tecnico di gara.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla ditta fornitrice

(Timbro e firma del legale rappresentante)

mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 5, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 9 (FORO)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

Art. 10 (RISOLUZIONE)

1. Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti, l'Istituto potrà risolvere il rapporto contrattuale, previo un termine di giorni sette per porre fine all'inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall'Istituto al fornitore per intimare l'inadempimento della prestazione.

2. L'Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Resta salva la facoltà dell'Istituto di procedere all'esecuzione del contratto in danno del fornitore.

Art. 11 (RECESSO)

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, l'Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.

L'Istituto comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.

Art. 12 (SUBAPPALTO)

1. E' fatto divieto di subappaltare la fornitura *in toto* od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell'offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.

2. Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.

3. Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche.

In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all'Istituto dei servizi subappaltati.

La ditta che subappalta il servizio si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. E' fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

(Timbro e firma del legale rappresentante)

In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l'istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14

(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'istituto per legge.

Art. 15

(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - É il personale interno dell'amministrazione;
 - É i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - É ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 16

(SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP)

1. L'istituto si riserva di recedere dal rapporto contrattuale qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

PER ACCETTAZIONE

(data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 1; art. 2; art. 3; art. 5 comma 3; art. 7 comma 2, comma 6; art. 8 comma 5; art. 9; art. 10; art. 11; art. 16.

(Timbro e firma del legale rappresentante)